

“Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile nn. 52/2013 e 171/2014 recanti attuazione dell'art. 11 del D.L. 28/04/2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge del 24/06/2009, n. 77, in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico. Approvazione indirizzi e criteri”.

INDIRIZZI E CRITERI per l'assegnazione dei contributi per gli interventi di cui all'art.2, co.1 lett.b - Edifici e infrastrutture strategiche o rilevanti di proprietà pubblica. Fondi annualità 2012 e 2013.

1. PREMESSA

Nel presente atto vengono definiti i criteri generali per l'assegnazione, attraverso una procedura di evidenza pubblica, dei contributi per gli interventi strutturali di miglioramento/adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici o infrastrutture pubbliche, di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) delle Ordinanze di Protezione Civile 52/13 e 171/14.

2. ENTI BENEFICIARI E RELATIVO NUMERO DI INTERVENTI

Possono beneficiare dei contributi i Comuni e le Province (quest'ultime limitatamente ai fondi annualità 2013) proprietari di edifici e infrastrutture di interesse strategico o rilevante situati nei comuni per i quali l'accelerazione massima al suolo «ag» sia maggiore a 0,125g (Allegato 7 OPCM 3907/2010).

In coerenza con i principi di proporzionalità e parità di trattamento, misure perequative nella predisposizione dei piani per gli interventi su edifici/infrastrutture pubbliche per le annualità 2012 e 2013 di cui all'art. 2 co.1 lett.b, è consentita la partecipazione agli enti interessati per il numero massimo di interventi finanziabili riportato in tabella 1:

<i>Popolazione Comune (al 31-12-2014)</i>	<i>Numero max interventi</i>
<i>$Ab \leq 10.000$</i>	<i>1</i>
<i>$10.000 < ab \leq 50.000$</i>	<i>2</i>
<i>$50.000 < ab \leq 100.000$</i>	<i>3</i>
<i>$100.000 < ab$ o Province</i>	<i>4</i>

Tab. 1

3. AMMISSIBILITA' A FINANZIAMENTO

- 3.1 Sono ammissibili interventi di miglioramento/adeguamento sismico e demolizione/ricostruzione di:
 - 3.1.1. edifici strategici o che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;
 - 3.1.2. opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
 - 3.1.3. edifici ed infrastrutture che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso di cui all'art. 2 comma 3 dell'OPCM 3274/2003 ed alle Delibere Regionali in materia (D.G.R. n.3573 del 5/12/03);
- 3.2 i contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali per i quali è stata eseguita la verifica tecnica sullo stato di fatto, in coerenza con le norme tecniche riportate negli allegati 2 e 3 dell'OPCM 3274/2003 e s.m.i. o in coerenza con quanto riportato nei decreti del 14/09/2005 e 14/01/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero degli Interni e con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- 3.3 gli edifici scolastici, ad eccezione di quelli che nei piani di protezione civile ospitano funzioni strategiche, possono essere finanziati solo con i fondi dell'annualità 2013 nel rispetto della quota massima di cui all'art.2 co.1 lett.b della OCDPC 171/14;
- 3.4 gli edifici di proprietà provinciale possono essere finanziati solo con i fondi dell'annualità 2013;
- 3.5 i contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche o rilevanti che non sono stati realizzati o adeguati successivamente al 1984;

- 3.6 i contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche o rilevanti che non si trovano allo stato di rudere o abbandonato;
- 3.7 i contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche o rilevanti che non ricadono in aree classificate P3/P4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI);
- 3.8 i contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche o rilevanti per i quali non sono stati concessi, alla data di pubblicazione del bando, altri contributi per la stessa finalità;
- 3.9 i contributi relativi alle annualità sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali per i quali i lavori non sono ancora iniziati alla data di pubblicazione del bando;
- 3.10 i contributi sono destinati agli interventi dotati, alla data di pubblicazione del bando, di progettazione almeno definitiva, con tutti i pareri previsti per legge.

4. CRITERI DI PREMIALITA'

I contributi sono assegnati agli edifici e opere infrastrutturali considerando i seguenti criteri di premialità:

- 4.1 gravità dell'inadeguatezza nei confronti delle azioni sismiche (indice di rischio);
- 4.2 ricadenti nei Comuni in zona sismica (ai sensi della classificazione dell'O.P.C.M. 3274/2003) 1 e 2 (elevata e media sismicità);
- 4.3 ricadenti nei Comuni che hanno subito una riclassificazione (ai sensi della classificazione dell'O.P.C.M. 3274/2003) sfavorevole della zona sismica;
- 4.4 individuati dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza approvata o, in assenza di tale analisi, edifici prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure l'appartenenza all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa;
- 4.5 le cui Amministrazioni danno disponibilità a cofinanziare, con risorse proprie, il costo dell'intervento esposto nel quadro economico, assicurando la quota di finanziamento necessaria al completamento dello stesso;
- 4.6 destinati o da destinare a sede di C.O.M. (Centri Operativi Misti) o C.O.C. (Centri Operativi Comunali), per la gestione delle emergenze;
- 4.7 livello di progettazione ovvero di cantierabilità dell'opera.

5. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'assegnazione dei contributi verrà effettuata a cura della Direzione Generale 08 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile – UOD Servizio Sismico che, entro 60 giorni dalla data di esecutività del presente atto, approva, con decreto, il bando con i relativi criteri di premialità, i modelli di domanda, nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti.

Con le risorse relative all'annualità 2011, verranno finanziati fino ad esaurimento del fondo, gli interventi inseriti in una prima graduatoria denominata “**sub a**” formata dalle richieste di contributo che soddisfano i criteri della OPCM4007/12 e DGR 118/2013, ordinate secondo un punteggio decrescente; il fondo relativo all'annualità 2012, incrementato delle eventuali rinvenienze del fondo 2011, verrà utilizzato per finanziare gli interventi inseriti in una seconda graduatoria denominata “**sub b**” formata dalle richieste di contributo che soddisfano i criteri della OPCM52/13, ordinate secondo un punteggio decrescente, escludendo quelle già finanziate della prima graduatoria; infine, il fondo relativo all'annualità 2013, incrementato delle eventuali rinvenienze del fondo relativo 2012, verrà utilizzato per finanziare gli interventi inseriti in una terza e quarta graduatoria denominate “**sub c**” e “**sub d**” formate dalle richieste di contributo che soddisfano i criteri della OPCM171/14, ordinate secondo un punteggio decrescente, escludendo quelle già finanziate della prima e seconda graduatoria. In particolare nella graduatoria “**sub d**”, rientreranno solo interventi riguardanti edifici scolastici, con priorità per quelli che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche; il fondo per gli interventi inseriti nella graduatoria “**sub d**” è pari al 40% delle risorse 2013 relative agli interventi di cui all'art. 2 co.1 lett.b dell'OCDPC 171/14.